

ALLEGATO	A ⁴	AL
N.	38730	DI FINE
E AL N.	27850	IN FIDUC.

"ADE S.p.a."

SOCIETA DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E FUNEBRI DEL COMUNE DI PARMA

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - DURATA - SEDE

Art. 1 .Denominazione

E. costituita, ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modifiche ed integrazioni (T.U.E.L.), una Società per Azioni denominata "ADE S.p.a."

Art. 2 . Oggetto Sociale

La Società ha per oggetto l'esercizio di attività cimiteriali e funerarie e, in particolare, la gestione di servizi cimiteriali, di illuminazione votiva, di cremazione, di onoranze e di trasporto funebre secondo le previsioni, i limiti e le condizioni stabilite dal presente statuto, dal contratto di servizio, stipulato tra la Società ed il Comune di Parma, come disposto dall'art. 113, comma 11, del T.U.E.L e dalla carta dei servizi, come stabilito dall'art. 112, comma 3, del T.U.E.L.

La Società, ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, esercita tutte le attività inerenti:

- a) le operazioni di sepoltura, cremazione, esumazione ed estumulazione;
- b) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi e cimiteriali;
- c) la progettazione, realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione di strutture cimiteriali, funebri e necroscopiche;
- d) l'illuminazione votiva;
- e) la gestione degli adempimenti relativi ai decessi e, in genere, tutte le operazioni cimiteriali;
- f) l'organizzazione di funerali e la fornitura dei relativi materiali e articoli;
- g) il trasporto funebre.

Nell'ambito di tutti i servizi gestiti, l'attività della società comprende le fasi di progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e manutenzione degli impianti di ogni genere.

La società è tenuta a realizzare la parte preponderante della propria attività con l'Ente o con gli enti pubblici soci che la controllano.

La società per il conseguimento degli scopi sociali potrà inoltre:


- esercitare qualsiasi attività e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, con esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio delle attività riservate dalla legge agli intermediari abilitati;

- assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altri enti, società, consorzi o altre forme associative previste dalla legge ovvero costituire società dalla stessa controllate aventi oggetto analogo o connesso al proprio;

- rilasciare fidejussioni, cauzioni, avalli, ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche e, in genere, prestare garanzie reali, anche a favore di terzi.

La Società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le autorità dello Stato, con la Regione, la Provincia, gli altri enti pubblici locali e le Università e stipula con essi convenzioni ed accordi di programma.

Per l'affidamento di servizi cimiteriali e funebri da parte di enti locali, la Società può partecipare a gare o comunque stipulare accordi e convenzioni nell'ambito delle norme di legge.



Art. 3 . Durata

La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata ovvero sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 . Sede sociale e domicilio dei soci

La Società ha sede legale nel Comune di Parma.

La Società, nei modi di legge, può istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, uffici, agenzie e dipendenze.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è l'ultimo comunicato dal socio alla Società e risultante dal libro soci, tenuto a norma di legge.

Art. 4 bis . Norma per gli affidamenti in house providing

Nel caso in cui, a favore della società, in presenza degli altri presupposti previsti dalle norme e dalla giurisprudenza, si volessero attivare da parte del Comune affidamenti di servizi pubblici locali ovvero di servizi a favore dell'Ente, in house providing, le clausole e condizioni dei rispettivi contratti e capitolati, debbono obbligatoriamente contenere regole che, anche in deroga alle norme del presente Statuto, assicurano, in concreto, all'Ente affidatario un controllo ed una forma di interazione dell'Ente sull'attività e sugli organi della Società analogo a quello esercitato dall'Amministrazione pubblica sui propri servizi, in modo tale che con la stipula del contratto di affidamento si viene a configurare una relazione speciale di delegazione interorganica fra Ente stesso e Società diversa dal rapporto civilistico che esiste tra Socio e Società.

Negli specifici atti di affidamento e nei contratti di servizio privi di rilevanza economica, debbono essere previsti, in particolare, strumenti immediati e cogenti che, anche in deroga alle norme statutarie, attribuiscono all'Ente affidatario una definita e puntuale capacità di influenzare in concreto, direttamente e senza mediazioni, le scelte gestionali e l'immediata operatività della Società controllata.

Gli strumenti anche sostitutivi, individuati per assicurare all'Ente affidatario nei confronti della Società un controllo analogo a quello esercitato nei confronti dei propri servizi, rappresentano deroga espressa alle norme del presente Statuto e vincolano in misura immediata e cogente la Società ed i suoi organi, a pena di risoluzione ipso iure dell'affidamento in house, in danno e per colpa degli organi della Società.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - FINANZIAMENTI DEI SOCI - TRASFERIMENTI E PRELAZIONI

Art. 5 . Capitale sociale

Il capitale sociale è pari a Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00), suddiviso in n. 4.500 (quattromilacinquecento) azioni nominative di valore nominale pari a Euro 100,00 (cento/00) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, nel rispetto delle norme di legge pro tempore in vigore.

L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla Società o da società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro. In tal caso il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

L'assemblea straordinaria può inoltre deliberare l'assegnazione ai dipendenti della Società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea degli azionisti. L'assemblea straordinaria prevede in

questo caso le modalità relative alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.

La Società, a seguito di specifici apporti dei soci o di terzi, anche di opera o di servizi, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, con esclusione del diritto di voto nell'assemblea degli azionisti.

L'assemblea straordinaria prevede in questo caso le modalità e condizioni di emissione, i diritti che tali strumenti finanziari conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e le norme per la circolazione di tali strumenti finanziari.

Art. 6 . Azioni

Le azioni sono indivisibili e nominative ed ogni azione dà diritto ad un voto. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente statuto.

Possono detenere azioni:

- gli enti pubblici territoriali;
- tutti gli altri soggetti, pubblici o privati.

Il numero di azioni detenute dagli enti pubblici territoriali deve essere pari ad almeno il 51% delle azioni aventi diritto di voto.

E' da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni idoneo a far venir meno la prevalenza del capitale pubblico locale ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione di tale vincolo.

Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione.

Le azioni e i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno, né dati in alcuna forma di garanzia.

Art. 7 . Finanziamenti dei Soci alla Società

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

Salvo diversa determinazione i versamenti effettuati dai soci a favore della Società devono considerarsi infruttiferi.

Art. 8 . Certificati azionari

La Società non emette i certificati azionari.

La qualifica di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci e i diritti reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.

Art. 9 . Trasferimenti e prelazione

Il trasferimento delle azioni, ovvero dei diritti di opzione su nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale sociale, è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci.

Il socio che intende trasferire, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, anche gratuito, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale sociale, dovrà offrirle in opzione agli altri soci, mediante comunicazione all'organo amministrativo - con lettera raccomandata R.R. - che, entro 15 giorni, ne darà notizia agli altri soci, specificando il prezzo richiesto, le modalità di cessione ed il nominativo del terzo disposto all'acquisto.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della notizia, darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata R.R., all'organo amministrativo all'offerente e, per conoscenza, agli altri soci, nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita al prezzo e alle condizioni indicate dall'offerente. Qualora la prelazione venga esercitata da più azionisti, le azioni o i diritti di opzione saranno attribuiti in proporzione al numero di azioni già da essi possedute.

I trasferimenti effettuati senza l'osservanza delle precedenti prescrizioni non hanno effetto per la Società e le azioni oggetto di tali trasferimenti potranno essere riscattate dai soci pretermessi nei confronti di ogni avente causa entro il termine di 180 giorni dalla data in cui i soci pretermessi hanno avuto conoscenza del trasferimento.

TITOLO III ORGANI DELLA SOCIETA.

Art. 10 . Organi

Sono organi della Società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione o l' amministratore unico;
- c) il collegio sindacale.

TITOLO IV ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11 . Assemblea dei soci -Generalità

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea può essere convocata nel Comune in cui ha sede la Società, ovvero in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio dei Paesi membri dell'Unione Europea.

Art. 12 . Convocazione

L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata, dall'organo amministrativo, di propria iniziativa o su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, con avviso che dovrà essere spedito ai soci a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso potrà essere alternativamente pubblicato o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o su quotidiano a tiratura nazionale.

Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nello stesso avviso potranno essere indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta e, ove applicabile, la terza adunanza, qualora la prima e la seconda vadano deserte.

Art. 13 . Attribuzioni

All'assemblea ordinaria sono riservate le seguenti competenze:

- a. approvazione del bilancio;

- b. nomina e revoca degli amministratori; nomina e revoca dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c. determinazione del compenso di amministratori e sindaci, nei limiti fissati dalla normativa vigente;
- d. deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e. deliberazioni sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
- f. approvazione del regolamento dei lavori assembleari.

L'Assemblea ordinaria autorizza, ai sensi dell'art. 2364 comma 5 codice civile, i seguenti atti degli Amministratori:

- a) Budget di esercizio e piano degli investimenti corredati da apposita relazione predisposti dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 20;
- b) Compimento di atti negoziali di valore unitario superiore ad Euro 100.000,00 (centomila) che non siano ricompresi nel budget di esercizio o nel piano degli investimenti;
- c) Acquisizione ed alienazione di partecipazioni, costituzione di Società controllate e/o partecipate e nomina dei relativi amministratori, sindaci e direttore generale, nonché dismissione di partecipazioni in essere;
- d) Stipula accordi e convenzioni con Enti privati e pubblici e Università;
- e) Stipula accordi e convenzioni o partecipazioni a gare per l'affidamento di servizi cimiteriali e funebri;
- f) Cessione, conferimento e/o scorporo di rami di azienda;
- g) Nomina del Direttore Generale e/o Amministratore Delegato e loro poteri.

Art. 14 .Composizione, intervento, voto

L'intervento e la rappresentanza dei soci in assemblea sono regolati dalle disposizioni di legge e di regolamento pro tempore vigenti.

A scelta degli amministratori l'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in audio e video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati in audio e video a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Spetta al Presidente dell'assemblea accertare la validità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, verificare la legittimazione degli intervenuti a parteciparvi, dirigere e regolare la discussione e le votazioni.

Art. 15 . Costituzione e deliberazioni



L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni dalla medesima data nelle seguenti ipotesi alternative:

- quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

Nei casi suddetti gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione prevista dalla legge le ragioni della dilazione.

Gli amministratori devono convocare l'assemblea, ordinaria o straordinaria, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione dell'assemblea a richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è validamente costituita e atta a deliberare sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima convocazione, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti e delibera a maggioranza assoluta.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita e atta a deliberare sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima convocazione, con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

L'assemblea straordinaria in terza convocazione è validamente costituita e atta a deliberare sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nelle precedenti convocazioni, con la partecipazione di oltre un quinto del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Art. 16 . Presidenza e segreteria

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età, o, in caso di assenza dei consiglieri, dalla persona designata dagli intervenuti

La direzione dei lavori assembleari e la scelta del sistema di votazione competono al presidente dell'assemblea, che esercita tali attribuzioni in conformità a quanto previsto dallo statuto e dal regolamento assembleare, se adottato.

Il presidente dell'assemblea designa il segretario dell'assemblea, che può anche essere non azionista della società.

Nei casi prescritti dalla legge il verbale è redatto da un notaio, scelto dal presidente dell'assemblea. In questo caso non è prevista la nomina del segretario.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da un verbale, che, sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, deve indicare la data e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno, nonché le modalità e il risultato delle votazioni. Esso deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

I processi verbali delle deliberazioni assembleari vengono iscritti in apposito libro e sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

TITOLO V

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 17 . Composizione del Consiglio di Amministrazione – Amministratore unico.

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) membri, anche non soci, nominati dall'assemblea o da un amministratore unico.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Essi sono rieleggibili e possono essere sostituiti in conformità a quanto previsto dell'art. 2383 codice civile.

I componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico possono in qualsiasi momento essere revocati dall'Assemblea dei Soci; in tal caso non potranno richiedere risarcimenti o indennizzi, intendendosi rinunziato il diritto stabilito dall'art. 2383, comma 3, codice civile.

Gli amministratori devono essere scelti fra persone che vantano una speciale competenza tecnica o amministrativa, per esperienze professionali maturate, o per studi compiuti, o per funzioni ricoperte presso enti o aziende, pubblici o privati.

Art. 18 . Cause di incompatibilità

Non possono ricoprire cariche di amministratore o di direttore generale, ovvero cariche che comportino funzioni equivalenti, coloro che:

- a) siano interdetti, inabilitati, falliti o condannati ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) rivestano la carica di sindaco, di assessore o consigliere comunale dei Comuni soci della Società, nonché siano il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco dei Comuni soci della Società;
- c) abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in società o enti successivamente sottoposti a procedure concorsuali nei due esercizi precedenti all'assoggettamento alle procedure. Il divieto avrà durata di 3 (tre) anni dalla data di assoggettamento alle procedure;
- d) siano parti di una controversia, giudiziale o stragiudiziale, nella quale siano coinvolte la Società e/o gli enti pubblici territoriali soci della Società;
- e) abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi a quello di amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico avendo chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

Il verificarsi di una o più delle situazioni indicate nel presente articolo dopo la nomina ad amministratore, ovvero a cariche che comportino funzioni equivalenti all'interno della società, determina la decadenza di diritto dalla carica rivestita dal soggetto nei cui confronti si è verificata la situazione specifica.

Art. 19 . Cariche sociali

Il consiglio di amministrazione, quando non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi membri un presidente ed, eventualmente, un vice presidente, incaricato di sostituire il presidente in caso di sua assenza o impedimento. In caso di assenza o di impedimento del vice presidente, o in caso di mancata nomina del medesimo, per le sole funzioni interne alla società e con esclusione quindi dei poteri rappresentativi, fa le veci il consigliere più anziano d'età. Il consiglio nomina altresì un segretario, scegliendolo anche tra persone estranee al consiglio.

Art. 20 . Attribuzioni

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e può compiere tutti gli atti che ritenga necessari o opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, fatta esclusione soltanto per quelli tassativamente riservati dalla legge o dallo statuto all'assemblea. L'organo amministrativo può inoltre nominare procuratori ad negotia per singoli atti o categorie di atti e può avvalersi stabilmente dell'ausilio e della consulenza di esperti, determinandone il compenso, nei limiti fissati dalla normativa vigente, e la durata dell'incarico, che non può in ogni caso eccedere quella del mandato dell'organo amministrativo.

Annualmente l'organo amministrativo predispone il budget di esercizio e il piano investimenti con apposita relazione da sottoporre alla preventiva autorizzazione, ai sensi dell'art. 2364 comma 5 codice civile, dell'assemblea dei soci con le modalità stabilite dal contratto di servizio.

Art. 21 . Funzionamento

Il consiglio di amministrazione si riunisce nel Comune in cui ha sede la Società, ovvero in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio dei Paesi membri dell'Unione Europea, ogni volta che il Presidente lo giudichi opportuno oppure ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/2 dei suoi componenti, ovvero dal collegio sindacale o da almeno due membri del collegio stesso.

La convocazione di consiglieri e sindaci, contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare, è fatta dal presidente, o in sua assenza dal vice presidente, con lettera raccomandata spedita almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, valutato dal presidente o da chi ne fa le veci, a mezzo di telegramma, di telefax o di posta elettronica spediti con almeno 24 ore di anticipo.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, anche in mancanza di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi in carica. In tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può comunque opporsi alla discussione degli argomenti sui quali dichiara di non essere sufficientemente informato.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità dei voti sarà determinante il voto del presidente.

Il consiglio di amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in audio e video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento. In tal caso, è necessario che:

- a) tutti i partecipanti possano essere identificati;
- b) a tutti i partecipanti sia consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;
- c) a tutti i partecipanti sia consentito di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia loro garantita la contestualità del loro esame e della deliberazione.

Verificandosi tali presupposti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario della riunione.

Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal presidente della riunione e dal segretario.

Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da un notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni contenute.

c) abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in società o enti successivamente sottoposti a procedure concorsuali nei due esercizi precedenti all'assoggettamento alle procedure. Il divieto avrà durata di 3 (tre) anni dalla data di assoggettamento alle procedure;

d) siano parti di una controversia, giudiziale o stragiudiziale, nella quale siano coinvolte la Società e/o gli enti pubblici territoriali soci della Società;

e) abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi a quello di amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico avendo chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

Il verificarsi di una o più delle situazioni indicate nel presente articolo dopo la nomina ad amministratore, ovvero a cariche che comportino funzioni equivalenti all'interno della società, determina la decadenza di diritto dalla carica rivestita dal soggetto nei cui confronti si è verificata la situazione specifica.

Art. 22 . Deleghe di attribuzioni

L'organo amministrativo ha facoltà di delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni, ad esclusione di quelle non delegabili per legge, ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega. Gli amministratori delegati riferiscono all'organo amministrativo ed al collegio sindacale, con periodicità non superiore a 180 (centoottanta) giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate. In particolare, riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi o su quelle che siano atipiche o inusuali rispetto alla normale gestione di impresa.

L'organo amministrativo può inoltre nominare, anche fra persone estranee al consiglio di amministrazione, se nominato, direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti, nel rispetto anche degli obblighi contrattuali vigenti.

All'amministratore delegato, ai direttori e ai procuratori speciali spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita.

Rientrano, peraltro, nella competenza esclusiva dell'organo amministrativo e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relativi alla:

1. approvazione del piano programma, dei budget pluriennali ed annuali;
2. compravendita e permuta di immobili in genere;
3. compravendita, permuta o cessione, attraverso qualsiasi forma, di partecipazioni o altre interessenze in società, enti o imprese.
4. concessione di garanzie personali o reali e concessione di prestiti;
5. assunzione di mutui.

Art. 22 bis . Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dall'organo amministrativo che ne determina i poteri e il compenso.

Il Direttore generale ha poteri di gestione interna ed esterna fino nei limiti dei poteri conferiti dall'organo amministrativo.



Il Direttore Generale interviene senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di amministrazione, se nominato, rendendo sulle materie di propria competenza relazioni e pareri non vincolanti anche scritti.

La carica di Consigliere di Amministrazione e la figura di Direttore Generale non sono cumulabili.

Al Direttore Generale spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei suoi poteri.

Art. 23 . Compensi e rimborso spese

All'organo amministrativo spetta un compenso che verrà deliberato dall'assemblea all'atto della nomina o successivamente e resterà invariato fino a nuova deliberazione dell'assemblea stessa.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo e dello statuto è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, sulla base dei criteri eventualmente fissati dall'assemblea.

Ai membri del consiglio di amministrazione, all'amministratore unico nonché agli amministratori delegati, se nominati, spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Art. 24 . Poteri di rappresentanza

La rappresentanza generale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, ivi compresa la rappresentanza negoziale e la firma sociale competono al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico; in caso di assenza o impedimento del presidente del consiglio di Amministrazione tali poteri spettano al vice presidente, se nominato. Il compimento dell'atto da parte del vice presidente costituisce prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

La rappresentanza generale della società spetta altresì agli amministratori delegati per gli affari compresi nei compiti attribuiti, con le eventuali limitazioni espresse nella delega.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE

Art. 25 . Nomina, composizione e durata del collegio sindacale

Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, nominati nelle forme di legge dall'assemblea, la quale provvede altresì ad indicarne il presidente. Il collegio sindacale esercita il controllo sull'amministrazione della Società, il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis, comma 3, del codice civile e tutte le funzioni previste dalla legge e dal presente statuto. La durata dell'incarico è quella prevista dalla legge; i sindaci sono rieleggibili.

I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee e alle riunioni dell'organo amministrativo.

La presenza di almeno un membro del collegio sindacale alle sedute dell'organo amministrativo assicura l'informativa al collegio sindacale sull'attività svolta dalla Società e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla stessa, ed in particolare sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse, che abbiano costituito oggetto di deliberazione, discussione o comunque comunicazione nel corso delle sedute medesime.

I candidati alla carica di sindaco dovranno essere in possesso dei requisiti personali, di professionalità ed onorabilità previsti dalle disposizioni di legge e/o regolamentari protempore vigenti e applicabili e non dovranno essere portatori delle cause di ineleggibilità e/o decadenza previste dalle medesime disposizioni.

Ai membri del collegio sindacale spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed una retribuzione determinata dall'assemblea in conformità alle norme di legge.

TITOLO VII BILANCIO E UTILI

Art. 26 . Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno

Al termine di ogni esercizio l'organo amministrativo predispone il progetto di bilancio, contenente tutti i documenti prescritti dalle norme pro tempore vigenti, e cura gli adempimenti prescritti dalle medesime norme per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Art. 27 . Utili sociali

L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva ordinaria, fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il rimanente è a disposizione dell'assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti, salvo l'eventuale deliberazione di destinare l'utile, in tutto o in parte, alla riserva ordinaria, a riserve di accantonamento speciale, ad erogazioni straordinarie od al rinvio a nuovo.

L'assemblea può deliberare, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, l'assegnazione di utili ai dipendenti della società, ai sensi dell'art. 5, del presente statuto.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse sociali o con le altre modalità determinate dall'assemblea; i dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili saranno prescritti a favore della società, che li destinerà alla riserva ordinaria.

Qualora ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi stabiliti dalla legge, l'organo amministrativo, nel corso dell'esercizio ed in quanto lo ritenga opportuno in relazione alle risultanze della gestione, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 28. Cause di scioglimento e nomina dei liquidatori

Addivenendosi, in qualsiasi momento e per qualsiasi causa, allo scioglimento della società, l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, le attribuzioni ed i compensi.

L'attivo netto residuo sarà attribuito in parti uguali a tutte le azioni.

TITOLO IX NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.29 . Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle altre leggi in materia.

F.to: Paola Colla.

F.to: Carlo Maria Canali